

	<p style="text-align: center;"><b>MODELLO ORGANIZZATIVO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</b></p>	00
---	--	----

**PARTE SPECIALE “L”**

**Reati aventi carattere transnazionale**

	<p style="text-align: center;"><b>MODELLO ORGANIZZATIVO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</b></p>	00
---	--	----

**INDICE**

- 1. - Premessa**
- 2. - Legge 16 marzo 2006, n. 146**
  - 2.1. – Definizione di reato transnazionale (art. 3 L. 146/2006)
  - 2.2. – Circostanza aggravante (art. 4 L. 146/2006)
  - 2.3. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146
- 3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti**
- 4. - I Compiti dell’Organismo di Vigilanza**
- 5. – Schede di evidenza**

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

### **1. – PREMESSA**

Il presente paragrafo concerne i reati aventi carattere transnazionale richiamati dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Ebbene, la suindicata Legge (così come modificata dalla Legge n. 236/2016) costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti quando i reati puniti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 vengono commessi con modalità transnazionali.

Tale Legge, tuttavia, non contempla autonome fattispecie di reato, bensì assurge da circostanza aggravante rispetto alle ulteriori fattispecie criminose previste quali reati-presupposto dal D. Lgs. 231/2001, di cui è stato dato ampio riscontro nella stesura delle precedenti Parti Speciali.

L’ambito delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 è stato, quindi, esteso anche ai reati contro la criminalità organizzata transnazionale per effetto della legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006. La legge 146/2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15/11/2000 e il 31/5/2001.

L’elemento centrale della Convenzione è costituito dal concetto di reato transnazionale, per il quale si intende un reato che “supera”, cioè che travalica sotto molteplici profili (dal punto di vista preparatorio, della realizzazione, ecc.), i confini di un singolo Stato, commesso da una organizzazione criminale e caratterizzato da una certa gravità.

Ciò che rileva è il reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità, continuità e prospettiva strategica, potenzialmente suscettibile di essere reiterato nel tempo.

La Convenzione citata impone agli Stati firmatari di introdurre nei propri ordinamenti norme che stabiliscano la responsabilità degli enti per i reati commessi al proprio interno da amministratori, dirigenti e dipendenti. L’Italia ha quindi ratificato la Convenzione con la Legge 146 del 2006 approfittando dell’occasione anche per ampliare il novero dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001. La disciplina dei reati presupposto è interamente contenuta nella legge speciale (la n. 146/2006) e non nel Decreto e, dunque, è necessario riferirsi alla Legge n. 146/2006 per rinvenire l’entità e la durata delle singole sanzioni.

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

## **2. - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146**

### **2.1. – Definizione di reato transnazionale (art. 3 L. 146/2006)**

Ai sensi dell’art. 3 L. 146/2006 “*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*”.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi e per gli effetti della citata convenzione, si intende un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

### **2.2. – Circostanza aggravante (art. 4 L. 146/2006)**

Ai sensi dell’art. 4 L. 146/2006 “*Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni*”.

### **2.3. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146**

Ai sensi dell’art. 10 L. 146/2006 (rubricato “*responsabilità amministrativa degli enti*”) “*n relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore*

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h3>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</h3>	<p>00</p>
---	--	-----------

*ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)). 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).*

*7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

*8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

*9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23.*

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

### **3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI**

Le fattispecie sopra considerate vanno ad aggravare gli effetti di condotte delittuose *ex se* costituenti reato, allorquando queste abbiano come presupposto l’instaurazione di rapporti implicanti la sussistenza di relazioni (commerciali e non) con Paesi esteri e/o con soggetti operanti (esclusivamente o anche solo parzialmente) all’estero: come emerge dalle norme di riferimento, il presupposto applicativo della circostanza aggravante in parola consiste nel concorso tra l’Ente o sue propalazioni ed un “gruppo criminale organizzato” o suoi componenti.

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all’esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree “a rischio reato”, ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione di reati aventi carattere transnazionale.

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree “a rischio reato” identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l’avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento del Datore di Lavoro e dell’Organo amministrativo in generale, in quanto dotato di poteri di firma e rappresentanza della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);

8) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con soggetti operanti (esclusivamente o anche solo parzialmente) all’estero;

9) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

#### **4. - I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con precipuo riguardo all’esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l’OdV ha il compito di provvedere:

1) al monitoraggio sull’adeguatezza e l’effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;

2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l’aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adequamento volte a garantirne l’adeguatezza e/o l’effettività.

	<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO</b></p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p><b>Parte Speciale “L” – Reati aventi carattere transnazionale</b></p>	<p>00</p>
---	--	-----------

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all’Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

**5. - SCHEDE DI EVIDENZA**

Ferma restando l’introduzione del sistema di segnalazione degli illeciti attraverso mediante la piattaforma *whistleblowing*, la Società garantisce i flussi informativi nei confronti dell’OdV mediante le schede di evidenza relative alle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- i) attività aziendale svolta a contatto con soggetti operanti in tutto o in parte all’Estero;
- ii) luogo e data di svolgimento dell’attività;
- iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l’attività;
- iv) soggetti “esteri” che hanno gestito l’attività;
- v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati aventi carattere transnazionale.